

## COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI  
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

30.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RIZ

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		
CASTELLUCCI: Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926 ( <i>Modificata dalla I Commissione permanente del Senato</i> ) 52-B) . . . . .	283	GALLONI, <i>Relatore</i> . . . . . 285, 288, 292 293, 294, 295, 296, 299
PRESIDENTE . . . . .	283, 284	NUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per l'organizzazione della pubblica amministrazione</i> . . . . . 289, 292, 293, 294, 295, 297, 299
BRESSANI, <i>Relatore</i> . . . . .	284	RICCIO STEFANO . . . . . 288
FRACCHIA . . . . .	284	VETERE . . . . . 296
NUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per l'organizzazione della pubblica amministrazione</i> . . . . .	284	
VECCHIARELLI . . . . .	284	<b>Votazione segreta:</b>
<b>Disegno e proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		PRESIDENTE . . . . . 299
Soppressione dell'ente « Gioventù italiana » e sistemazione del personale dipendente (2250);		
CONCAS ed altri: Soppressione dell'ente « Gioventù italiana » e trasferimento delle attività, del patrimonio e del personale alle regioni (2628) . . . . .	285	
PRESIDENTE . . . . .	285, 287, 288, 289 292, 293, 294, 295, 297, 299	
CARUSO . . . . .	287, 299	
CONCAS . . . . .	287	

---

La seduta comincia alle 10,30.

VETERE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

**Discussione della proposta di legge Castellucci: Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926 (*Modificata dalla I Commissione permanente del Senato*) (52-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Castellucci: « Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati dichiarati de-

## VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

caduti nella seduta del 9 novembre 1926 », già approvata dalla I Commissione permanente della Camera nella seduta del 24 luglio 1974, modificata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 maggio 1975.

Comunico che la V Commissione bilanci ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Bressani.

BRESSANI, *Relatore*. Spero che questa proposta di legge, ritornata alla nostra Commissione dopo le modifiche apportate dal Senato, possa essere rapidamente approvata.

Il provvedimento, come è noto, prevede la concessione di una pensione straordinaria a favore di quei deputati che, appartenenti alla 27ª legislatura, nella seduta del 9 novembre 1926 furono dichiarati decaduti dal mandato parlamentare in ragione della loro posizione politica di opposizione al fascismo.

La I Commissione del Senato ha modificato l'articolo 2 dove si prevedeva la copertura dell'onere implicato dal provvedimento; ciò si è reso necessario in seguito al trascorrere del tempo intercorso tra una approvazione e l'altra.

La V Commissione bilancio si è espressa favorevolmente a questo aggiornamento della previsione della copertura e, pertanto, raccomando alla Commissione di approvare la proposta di legge in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRACCHIA. Mi rimetto alle osservazioni del relatore Bressani e dichiaro che il gruppo comunista è favorevole all'approvazione del testo trasmesso dal Senato.

VECCHIARELLI. Il gruppo democratico cristiano è favorevole all'approvazione di questa proposta di legge e desidera così rendere omaggio a coloro che presero posizione contro il fascismo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

NUCCI, *Sottosegretario di Stato per la organizzazione della pubblica amministrazione*. Il Governo concorda con il relatore

ed è favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

## ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 22.980.000 per l'anno finanziario 1974, si provvede: quanto a lire 7.660.000 a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a lire 7.660.000 a carico del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 e quanto a lire 7.660.000 mediante riduzione del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

## ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 22.980.000 per l'anno finanziario 1974, si provvede: quanto a lire 7.660.000 a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a lire 7.660.000 a carico del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, intendendosi del pari prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; e quanto a lire 7.660.000 mediante riduzione del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974. All'onere derivante per l'anno finanziario 1975, valutato in lire 10.000.000, si

provvede mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Soppressione dell'ente « Gioventù italiana » e sistemazione del personale dipendente (2250); e della proposta di legge Concas ed altri: Soppressione dell'ente « Gioventù italiana » e trasferimento delle attività, del patrimonio e del personale alle regioni (2628).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge « Soppressione dell'ente " Gioventù italiana " e sistemazione del personale dipendente », e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Concas, Colucci, Ferri Mario, Artali, Ballardini, Balzamo, Canepa, Castiglione, Della Briotta, Fagone, Frasca, Giovanardi, Guadalupi, Lezzi, Magnani Noya Maria, Moro Dino, Querci, Savoldi, Signorile, Spinelli, Strazzi, Vineis e Zaffanella « Soppressione dell'ente " Gioventù italiana " e trasferimento delle attività, del patrimonio e del personale alle regioni ».

Comunico che da parte delle Commissioni competenti sono stati espressi i prescritti pareri e che la V Commissione bilancio ha inviato il suo parere favorevole con la seguente motivazione:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole al testo unificato del disegno e della proposta di legge, elaborato e trasmesso dalla Commissione di merito in data 14 maggio 1975 a condizione che all'ultimo comma dell'articolo 2 dopo la parola « immobili » siano aggiunte le altre « arredamenti e attrezzature », in correlazione al disposto del secondo comma dello stesso articolo; che sia soppresso l'ultimo comma dell'articolo 4, giacché le disposizioni richiamate non trovano applicazione neanche nei confronti del personale statale, in analoga posizione, assunto successivamente

al 31 luglio 1970 (questa condizione è approvata a maggioranza); che sia soppresso il secondo comma dell'articolo 6 essendo tecnicamente impossibile liquidare un trattamento pensionistico per periodi inferiori all'anzianità minima richiesta sul presupposto che l'anzianità stessa si integra con periodo valido in altra assicurazione (anche questa condizione è approvata a maggioranza); che sia soppresso il quarto comma dell'articolo 6 che introduce un principio del tutto anomalo in materia pensionistica; che al secondo comma dell'articolo 7 sia soppresso l'inciso « riferita in ogni caso agli assegni fruiti all'atto della cessazione del servizio » (condizione approvata a maggioranza); che il secondo comma dell'articolo 11 sia sostituito dal seguente: « All'onere relativo al trattamento economico spettante al personale che verrà assunto alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato, valutato per l'anno 1975 in lire 100 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo ».

L'onorevole Galloni ha facoltà di svolgere la relazione.

GALLONI. *Relatore.* Il testo unificato oggi in discussione nasce da un lungo dibattito e dal costruttivo impegno portato avanti dal Comitato ristretto, che, per incarico di questa Commissione, lo ha elaborato.

Il Comitato ristretto ha svolto un lavoro particolarmente difficile, in quanto il provvedimento in discussione costituisce il primo caso di scioglimento di un ente pubblico dopo l'entrata in vigore della legge sul parastato. La legge che ci accingiamo a varare assume pertanto un valore che va al di là del caso specifico, perché concretizza, anche sul piano procedurale, un precedente legislativo, dal quale penso lo stesso Governo potrà trarre elementi costruttivi per l'attuazione della legge sul parastato.

La soppressione della « Gioventù italiana » era stata auspicata da tempo da tutte le forze politiche; siamo giunti finalmente a questo risultato ed abbiamo affrontato i problemi, anche complessi, per certi rilievi e per certi aspetti di natura costituzionale, che la soppressione dell'ente comporta, sia per quanto riguarda l'attribuzione del patrimonio, sia per la sistemazione del personale.

Per quanto concerne gli indirizzi generali ed i punti fondamentali di questo provvedimento, a me preme sottolinearne alcuni in particolare.

Il primo riguarda l'attribuzione del patrimonio della « Gioventù italiana ». Si tratta di un patrimonio cospicuo, che è composto in parte di beni che hanno una diretta funzionalità nel campo dell'attività assistenziale, in parte di beni che non hanno nessuna specifica destinazione.

Il provvedimento in discussione ha poi affrontato il problema della situazione debitoria dell'ente, che, pur disponendo di un patrimonio capace di farvi fronte largamente, non è in possesso delle sostanze liquide necessarie. Per questa ragione è stato previsto un intervento dello Stato, che ammonterà a circa 10 miliardi di lire, cifra questa, per altro, suscettibile di aumento.

È stato inoltre necessario individuare quale parte dei beni della « Gioventù italiana » potesse essere trasferita allo Stato per far fronte alle esigenze finanziarie connesse alla liquidazione dell'ente.

Il Comitato ristretto propone una soluzione che dovrebbe consentire lo svolgimento più rapido possibile delle operazioni di liquidazione: propone, cioè, che la stessa legge di scioglimento dell'ente definisca le destinazioni del patrimonio, attribuendo allo Stato una serie di beni che compensino largamente il prevedibile sforzo finanziario che dovrà essere compiuto in sede di liquidazione della « Gioventù italiana ». I beni da destinare allo Stato, indicati nella prima tabella allegata al provvedimento in discussione, sono per lo più beni che non hanno una specifica destinazione assistenziale e che sono attualmente già affidati in gestione ad enti pubblici che svolgono funzioni di natura sociale ed istituzionale.

Per la maggior parte del patrimonio è stato seguito il criterio della attribuzione alle regioni perché sono esse che, fondamentalmente, hanno compiti di assistenza, in base all'articolo 117 della Costituzione ed anche perché l'attribuzione di altri beni, che attualmente sono destinati a funzioni di assistenza, potranno mantenere la stessa funzione una volta attribuiti alle regioni.

Nel corso del dibattito svoltosi in sede di Comitato ristretto, erano stati sollevati alcuni problemi soprattutto con riferimento agli enti locali, alcuni dei quali sono già da tempo destinatari, o con contratto di

comodato o con altre forme contrattuali, dei beni stessi. Sorge perciò la questione della loro espropriazione per attribuire tali beni alle regioni.

Si è ovviato a tale problema prevedendo nel progetto di legge che, per quanto riguarda gli enti locali, rimangono immutate le precedenti attribuzioni.

Altro problema, di non minore importanza, era quello relativo alla utilizzazione, da parte degli enti locali, di beni che si trovavano nel territorio di altre regioni. In questi casi appariva ingiusto seguire un criterio di attribuzione semplicemente territoriale e pertanto con questo provvedimento di legge si è disposto che i beni in questione vengano attribuiti non alla regione in cui sono collocati, ma alla regione cui appartengono gli enti locali che, fin dall'origine, hanno ottenuto la destinazione di tali beni.

Per quanto attiene al personale si era posto il delicato problema di disporre in via legislativa una destinazione definitiva del personale dipendente della « Gioventù Italiana » senza dare luogo agli inconvenienti che si sono verificati in occasione dello scioglimento di altri enti.

Si è stabilito, pertanto, un principio generale, uguale per tutti i dipendenti della « Gioventù italiana », sia della sede centrale sia delle sedi periferiche, per cui tale personale viene trasferito alle regioni in cui attualmente opera; per il personale della sede centrale tale attribuzione avviene proporzionalmente fra tutte le regioni, poiché sarebbe ingiusto fare gravare tutto il peso del personale della sede centrale sulla regione Lazio. Naturalmente questi trasferimenti potevano dare luogo ad ingiustizie o potevano non rispettare perfettamente alcune esigenze legittime del personale, pure se tali interessi sono subordinati ad un interesse pubblico preminente.

La soluzione è stata quella di consentire, sia per il personale della sede centrale sia per quello delle sedi periferiche, un equo esame delle richieste di trasferimento, anzi che alle regioni originariamente destinate, ad una amministrazione dello Stato o, nei limiti del possibile, ad altre regioni. Il progetto di legge, a tale scopo, regolamenta in modo preciso il periodo di tempo per la produzione delle domande e per l'esame delle stesse.

Altro problema estremamente delicato, è quello della salvaguardia delle posizioni previdenziali e pensionistiche del personale trasferito.

La soluzione adottata dal provvedimento salvaguarda tutti i diritti acquisiti durante il periodo di lavoro presso la « Gioventù italiana » permettendo di cumulare tale periodo con quello nel quale presteranno servizio presso le regioni o le amministrazioni dello Stato, a seconda della destinazione.

La Commissione aveva dovuto affrontare anche il problema degli strumenti operativi che consentissero, con il massimo di celerità, le operazioni di liquidazione.

Il principio fondamentale accolto è quello di stabilire che la « Gioventù italiana » è sciolta dal momento dell'entrata in vigore della legge. Per le operazioni di liquidazione si sono poste due strade possibili: o la nomina di un liquidatore a tempo indeterminato o l'attribuzione di tale competenza all'ufficio speciale esistente presso il Ministero del tesoro, cui la legge sul parastato aveva attribuito specificatamente queste funzioni.

Dopo un lungo esame, tenendo soprattutto conto del parere del Governo che, in base all'esperienza passata, ritiene di poter assicurare una maggiore celerità e puntualità di liquidazione attraverso l'ufficio ministeriale, il Comitato ristretto ha optato per l'attribuzione delle funzioni di liquidazione a tale ufficio esistente presso il Ministero del tesoro.

Allo scopo di consentire un rapido funzionamento di questo ufficio è stato previsto che una parte del personale della « Gioventù italiana », non superiore al 30 per cento delle unità in organico presso la sede centrale dell'ente, possa essere destinata all'ufficio liquidazione, nell'intento di accelerare tutto il complesso delle operazioni attinenti alle attribuzioni patrimoniali ed alla sistemazione del personale.

Ritengo, dunque, che questo provvedimento, una volta divenuto operante, potrà affrontare e risolvere i delicati problemi derivanti dallo scioglimento della « Gioventù italiana » e rappresenterà per il futuro un modello cui rifarsi in analoghe occasioni. Confido pertanto nella sua sollecita approvazione da parte della Commissione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**CONCAS.** Desidero ringraziare vivamente il relatore, non solo per l'ampia relazione svolta in questa sede, ma, in modo particolare, per il lavoro intelligente che egli ha svolto nell'ambito del Comitato ri-

stretto, che, fondendo il disegno di legge presentato dal Governo e la proposta di legge di iniziativa socialista, ha formulato il testo di un provvedimento legislativo, in ordine al quale il gruppo socialista dichiara fin da ora il proprio voto favorevole.

Il provvedimento in discussione riveste un carattere di particolare importanza, in quanto è il primo che riguardi la soppressione di un ente inutile dopo l'approvazione della legge sul parastato.

Ritengo, inoltre, che non sia necessario spendere molte parole per ricordare cosa è stata la « Gioventù italiana ». Da lungo tempo, almeno da parte socialista, era stata avanzata la richiesta che questo ente, ormai privo di ogni funzione, in modo particolare dopo l'attuazione delle regioni a statuto ordinario, venisse soppresso. Ed è auspicabile che, sulla scia di questo provvedimento, si giunga presto allo scioglimento di tutti quegli altri enti inutili indicati nella legge sul parastato.

Fatte queste considerazioni, mi riservo in sede di esame degli articoli di presentare alcuni emendamenti di ordine tecnico, che non tendono certamente ad intaccare la sostanza del provvedimento in discussione.

**CARUSO.** Il gruppo comunista annuncia che voterà in favore del provvedimento in discussione nel testo formulato dal Comitato ristretto.

Non possiamo tuttavia astenerci dal ricordare che è fatto molto grave che lo scioglimento della « Gioventù italiana » giunga dopo che questo ente è rimasto in vita per oltre trenta anni dalla caduta del fascismo. L'ente che ci accingiamo a sopprimere, infatti, non assolveva ad alcuna funzione di carattere pubblico e sociale. La « Gioventù italiana » è sopravvissuta per trenta anni, svendendo un patrimonio assai cospicuo, che oggi è ridotto a modeste proporzioni rispetto al passato. In ordine a questa situazione esistono delle responsabilità politiche, ma anche delle responsabilità patrimoniali e contabili. Purtroppo, però, nel nostro paese si presta poca attenzione ai problemi di questo genere, anche se, come in questo caso, si tratta della scandalosa svendita di un patrimonio dello Stato.

Il Parlamento, varando il provvedimento legislativo oggi in discussione, forse giunge troppo tardi per conservare e salvare il patrimonio dell'ente. Basti pensare che un immobile, sito in provincia di Ravenna, è

stato addirittura venduta dalla « Gioventù italiana » per la costituzione di un fondo di quiescenza. Siamo in presenza, quindi, non soltanto di un ente inutile, ma di un ente che non si è nemmeno preoccupato della situazione assistenziale e previdenziale dei suoi dipendenti.

Alla luce di queste considerazioni riteniamo che sia quanto meno necessario che la Commissione impegni con un ordine del giorno il Governo, affinché non conceda alcuna autorizzazione di vendita dei beni della « Gioventù italiana ».

Conoscendo la situazione che si è creata non mi stupirei se, nel corso dell'approvazione di questo testo di legge da parte del Senato, venissero venduti altri beni di tale patrimonio.

A nome del gruppo comunista proporrò un ordine del giorno al quale spero vorranno aderire anche altri colleghi, per fare in modo che il Governo eviti che avvengano ulteriori vendite.

Ciò ad evitare che, perpetuandosi il sistema di potere che ha guidato per anni il nostro paese e che deve essere immediatamente corretto, si aggiunga scandalo a scandalo.

**STEFANO RICCIO.** Desidero ringraziare, a nome del gruppo della democrazia cristiana, il relatore, onorevole Galloni, e i componenti del Comitato ristretto per la preziosa opera che hanno compiuto.

Il testo unificato costituisce una sintesi di tutte le esigenze, non soltanto di natura giuridica, ma anche di natura pratica che vengono opportunamente armonizzate.

Anche questa volta la Commissione può riconoscersi nel testo elaborato dal Comitato ristretto con la solita saggezza.

Siamo finalmente arrivati ad una conclusione (vorrei dire all'onorevole Caruso che è meglio tardi che mai) ed ormai dobbiamo guardare all'avvenire. Faccio perciò un auspicio, che cioè in Italia vi sia una vera politica per la gioventù e che le regioni, avendo questo patrimonio, lo usino per una ripresa concreta delle attività al servizio della gioventù.

Ritengo che un ordine del giorno, per avere senso, dovrebbe non soltanto evitare che siano date ulteriori autorizzazioni alla attuale gestione a vendere, ma che per l'avvenire non venga mai venduto nulla; se fosse possibile creare un vincolo giuridico in tal senso credo che lo dovremmo prevedere.

Mi risulta, infatti, che in talune regioni si è cercato di speculare sui beni che erano destinati alla gioventù e, pertanto, si rende necessario impegnare in maniera assoluta le regioni a che non solo non vendano nulla ma comprino perché tale patrimonio destinato ai giovani si accresca.

Con questo auspicio e con la speranza che il Senato non aggiunga ritardo a ritardo, ma approvi questo provvedimento con l'urgenza del caso, ritengo che il nostro voto debba essere unanime per la approvazione.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**GALLONI, Relatore.** Ringrazio i colleghi che sono intervenuti in questo dibattito e non ho nulla da aggiungere a quanto già detto nello svolgimento della relazione.

Vorrei però fare presente che, per quanto riguarda l'ordine del giorno che è stato preannunciato, nel corso degli ultimi anni di gestione commissariale della « Gioventù italiana » era stato adottato il criterio di non vendere beni immobili. È proprio questa la ragione per cui si sono aggravate le posizioni debitorie dell'ente nei confronti degli istituti di credito e si rende necessaria l'operazione di trasferimento di una parte del patrimonio allo Stato.

Quindi l'ordine del giorno, in quanto conferma una linea già adottata nel corso degli ultimi anni, può essere pienamente accettato.

Concordo con gli altri colleghi che hanno auspicato una rapida approvazione del provvedimento e, per quanto riguarda il parere espresso dalla V Commissione bilancio, ritengo che esso venga a mutilare gravemente parte del lavoro che, con tanta cura, avevamo fatto tenendo conto dei principi generali dell'ordinamento.

Si era cercato di creare una situazione che non danneggiasse le posizioni dei singoli dipendenti nei loro diritti acquisiti fino al momento del trasferimento, senza far pesare su di loro l'interruzione del rapporto.

Infatti nei casi in cui un ente si scioglie la posizione del personale è ben diversa dai casi in cui il rapporto di lavoro si interrompe per volontà del dipendente. Qui il trasferimento è un obbligo cui non ci si può sottrarre a meno di non rinunciare alla propria fonte di lavoro.

Per assicurare la continuità del rapporto avevamo posto alcune norme basate su questi criteri sociali, ma ora, in seguito al parere vincolante della V Commissione bilancio, ci troviamo nella condizione imbarazzante di dover fare una scelta: o modifichiamo il progetto di legge come suggerito nel parere della V Commissione bilancio o rimettiamo il provvedimento in Assemblea.

Mi auguro che ci sia una revisione di tali punti controversi da parte dell'altro ramo del Parlamento e, pertanto, propongo di procedere all'immediata approvazione in sede legislativa del provvedimento, anche con le modifiche che dovremo apportare.

**NUCCI, Sottosegretario di Stato per la organizzazione della pubblica amministrazione.** Condivido pienamente quanto l'onorevole Galloni ha esposto nella sua relazione in ordine all'iter di questo provvedimento ed al lavoro svolto dal Comitato ristretto. Mi consenta la Commissione di ricordare come anche il Governo abbia collaborato all'opera del Comitato, contribuendo alla rapida formulazione del testo del provvedimento in discussione, allo scopo di giungere con sollecitudine allo scioglimento della « Gioventù italiana ».

I problemi che il Comitato ristretto ha dovuto affrontare non sono stati di facile soluzione, come l'onorevole Galloni ha ricordato, riferendosi soprattutto ai rilievi mossi dalla V Commissione bilancio in ordine ad alcune soluzioni riguardanti, ad esempio, il personale dell'ente, che sono invece giustificate dal fatto che il personale stesso non abbandona la « Gioventù italiana » *sua sponte*, ma viene costretto ad andare altrove.

Sempre per quanto riguarda i rilievi mossi dalla V Commissione bilancio mi ha particolarmente colpito quello riferito al secondo comma dell'articolo 7, che pone la condizione che sia soppresso l'inciso « riferita in ogni caso agli assegni fruiti all'atto della cessazione dei servizi ». Ritengo, infatti, che sia norma costante, quando si procede alla liquidazione di una buona uscita, tener conto dell'ultima retribuzione fruita dal dipendente prima della cessazione del servizio.

Le condizioni poste dalla V Commissione bilancio sono tuttavia vincolanti e saremo quindi costretti, in questa sede, ad apportare al provvedimento le modifiche dalla stessa indicate, sotto forma di emendamenti. Nutriamo però la speranza che, quando il

provvedimento passerà all'altro ramo del Parlamento, tenendo conto della particolare situazione del personale dell'ente, i punti modificati sulla base dei rilievi della V Commissione saranno oggetto di ulteriore approfondimento.

A nome del Governo dichiaro che sono del parere che alcune correzioni, che illustrerò in sede di discussione degli articoli, vadano apportate al primo comma dell'articolo 3.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno che l'onorevole Caruso ha annunciato di voler presentare, riguardante la necessità di non autorizzare alcuna vendita dei beni del proprio patrimonio da parte della « Gioventù italiana », dichiaro che da tempo l'ente non procede più a vendite, tanto è vero che il Comitato ristretto si è trovato di fronte al problema di dover studiare un meccanismo che permettesse di restituire allo Stato le somme anticipate per assicurare la sopravvivenza dell'ente.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato del Comitato ristretto del disegno di legge n. 2250 e della proposta di legge n. 2628.

Do lettura del primo articolo:

#### ART. 1.

L'Ente gioventù italiana, istituito con regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937, n. 2566, è soppresso.

Alle operazioni di liquidazione provvede il ministro del tesoro con le modalità e con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 2.

I compiti istituzionali e le attività in atto svolte dall'ente « Gioventù italiana » sono trasferiti, per il rispettivo territorio, alle regioni a statuto ordinario e speciale, le quali possono delegarli agli enti locali a norma dell'articolo 118 della Costituzione.

È trasferito alle regioni il patrimonio immobiliare con i rispettivi arredamenti ed attrezzature, dell'ente « Gioventù italiana » salvo i beni individuati nella tabella A-al-

legata alla presente legge, che sono trasferiti allo Stato.

I beni utilizzati per le esigenze sociali delle rispettive popolazioni da comuni, province od altri enti locali appartenenti a regioni diverse da quelle nelle quali i beni stessi sono collocati, sono trasferiti alle regioni dove sono ubicati gli uffici dell'ente, i quali, alla data del 31 dicembre 1974, ne curavano la gestione.

L'ufficio liquidatore del Ministero del tesoro, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette a ciascuna regione e all'amministrazione del demanio dello Stato l'inventario del patrimonio immobiliare trasferito, con i rispettivi arredamenti ed attrezzature, con i documenti e le posizioni di archivio relativi ad ogni singola unità immobiliare esistente.

Nello stesso termine, trasmette, altresì, gli elenchi degli immobili trasferiti rispettivamente al demanio dello Stato e a ciascuna regione, ai conservatori di registri immobiliari ed ai direttori degli uffici tecnici erariali competenti per territorio, i quali provvedono immediatamente all'esecuzione delle trascrizioni e delle variazioni necessarie.

I trasferimenti di cui al presente articolo avvengono in esenzione da qualsiasi imposta o tassa di registro e senza che per le operazioni relative sia dovuto alcun diritto, rimborso, emolumento a qualsiasi titolo.

Lo Stato e le regioni subentrano nella titolarità di tutte le situazioni attive o passive e nei rapporti processuali inerenti agli immobili di cui acquistano la proprietà, dal momento del trasferimento.

L'onorevole Concas ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma dopo le parole: « ordinario e speciale » aggiungere le altre: « e alle province autonome di Trento e Bolzano ».*

*Al secondo comma dopo le parole: « alle regioni » aggiungere le altre: « e alle province autonome di Trento e Bolzano ».*

Il relatore, onorevole Galloni, in conformità del parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

*All'ultimo comma dopo le parole: « inerenti agli immobili » aggiungere le altre: « arredamenti e attrezzature ».*

GALLONI, *Relatore*. Sono favorevole agli emendamenti Concas.

NUCCI, *Sottosegretario di Stato per la organizzazione della pubblica amministrazione*. Sono favorevole agli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Concas al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Concas al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore all'ultimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 che, a seguito delle modifiche testé apportate, risulta così formulato:

#### ART. 2.

I compiti istituzionali e le attività in atto svolte dall'Ente gioventù italiana sono trasferiti, per il rispettivo territorio, alle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, le quali possono delegarli agli enti locali a norma dell'articolo 118 della Costituzione.

È trasferito alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano il patrimonio immobiliare, con i rispettivi arredamenti ed attrezzature, dell'ente « Gioventù italiana », salvo i beni individuati nella tabella A, allegata alla presente legge, che sono trasferiti allo Stato.

I beni utilizzati per le esigenze sociali delle rispettive popolazioni da comuni, province od altri enti locali appartenenti a regioni diverse da quelle nelle quali i beni stessi sono collocati, sono trasferiti alle regioni dove sono ubicati gli uffici dell'ente, i quali, alla data del 31 dicembre 1974, ne curavano la gestione.

L'ufficio liquidatore del Ministero del tesoro, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette a ciascuna regione e all'amministrazione del demanio dello Stato l'inventario del patrimonio immobiliare trasferito, con i rispettivi arredamenti ed attrezzature, con i documenti e le posizioni di archivio relativi ad ogni singola unità immobiliare esistente.

## VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

Nello stesso termine, trasmette, altresì, gli elenchi degli immobili trasferiti rispettivamente al demanio dello Stato e a ciascuna regione, ai conservatori dei registri immobiliari ed ai direttori degli uffici tecnici erariali competenti per territorio, i quali provvedono immediatamente all'esecuzione delle trascrizioni e delle variazioni necessarie.

I trasferimenti di cui al presente articolo avvengono in esenzione da qualsiasi imposta o tassa di registro e senza che per le operazioni relative sia dovuto alcun diritto, rimborso o emolumento a qualsiasi titolo.

Lo Stato e le regioni subentrano nella titolarità di tutte le situazioni attive o passive e nei rapporti processuali inerenti agli immobili, arredamenti e attrezzature di cui acquistano la proprietà, dal momento del trasferimento.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 3.

È trasferito alle regioni destinatarie dei beni ceduti, il personale dell'ente, di ruolo, avventizio e a contratto, ivi compreso il personale di custodia, guardiana e pulizia e comunque alle dipendenze delle istituzioni permanenti dell'ente, addetto allo svolgimento dei compiti medesimi, in servizio continuativo alla data del 31 dicembre 1974, che sia stato assunto con regolare delibera.

Il personale di ruolo e avventizio della sede centrale viene trasferito alle regioni in misura proporzionale a quello delle sedi periferiche addetto ai beni ceduti.

L'inquadramento nei ruoli regionali del personale dell'ente ha luogo salvaguardando le posizioni di carriera ed il trattamento economico acquisiti alla entrata in vigore della presente legge ed ha effetto dalla stessa data.

Sino all'inquadramento nei ruoli, al personale trasferito viene corrisposto, a carico della regione, il trattamento economico in godimento.

Il relatore onorevole Galloni ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma sostituire le parole: « assunto con regolare delibera » con le altre: « regolarmente assunto ».*

GALLONI, *Relatore*. Questo emendamento tende a chiarire i problemi di interpretazione

dei criteri relativi al trasferimento alle regioni dei dipendenti della « Gioventù italiana ».

NUCCI, *Sottosegretario di Stato per la organizzazione della pubblica amministrazione*. Dichiaro di essere favorevole allo emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 che, a seguito della modifica testé apportata, risulta così formulato:

## ART. 3.

È trasferito alle regioni, destinatarie dei beni ceduti, il personale dell'ente, di ruolo, avventizio e a contratto, ivi compreso il personale di custodia, guardiana e pulizia e comunque alle dipendenze delle istituzioni permanenti dell'ente, addetto allo svolgimento dei compiti medesimi, in servizio continuativo alla data del 31 dicembre 1974, che sia stato regolarmente assunto.

Il personale di ruolo e avventizio della sede centrale viene trasferito alle regioni in misura proporzionale a quello delle sedi periferiche addetto ai beni ceduti.

L'inquadramento nei ruoli regionali del personale dell'ente ha luogo salvaguardando le posizioni di carriera ed il trattamento economico acquisiti alla entrata in vigore della presente legge ed ha effetto dalla stessa data.

Sino all'inquadramento nei ruoli, al personale trasferito viene corrisposto, a carico della regione, il trattamento economico in godimento.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 4.

Compatibilmente con le esigenze delle amministrazioni centrali dello Stato o di ciascuna regione, il personale dipendente dall'ente trasferito, a sensi della presente legge, alle regioni può chiedere l'assegnazione ad una delle amministrazioni dello Stato o ad una regione diversa da quella in cui presta servizio.

Le relative domande devono essere presentate all'ufficio liquidatore entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ge. Entro i successivi 30 giorni, l'ufficio liquidatore provvede a trasmettere le richieste alle amministrazioni regionali optate in alternativa, le quali, a loro volta, si pronunceranno nel termine di 60 giorni. Entro lo stesso termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio liquidatore trasmette le richieste degli optanti per l'amministrazione dello Stato alla Presidenza del Consiglio, la quale — di concerto con i ministri interessati e tenuto particolare conto delle vacanze esistenti nei ruoli delle varie amministrazioni — provvederà ad emanare appositi decreti entro i successivi 60 giorni, contenenti la indicazione delle amministrazioni prescelte, unitamente ai nominativi del personale da inquadrare.

Per il personale di ruolo dell'ente l'inquadramento nei ruoli delle amministrazioni dello Stato è disposto con decreto del ministro destinatario entro i successivi 90 giorni, sentito il competente consiglio d'amministrazione ed ha effetto dalla data della domanda. Ove l'inquadramento avvenga in soprannumero vanno lasciati vacanti nella qualifica iniziale dello stesso ruolo altrettanti posti fino al riassorbimento del soprannumero costituito, da effettuarsi con le prime vacanze che si verifichino nella qualifica di inquadramento.

Il collocamento nei ruoli predetti è disposto secondo la tabella di inquadramento annessa alla presente legge (tabella B), conservando ai dipendenti, a tutti gli effetti, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

Per il personale avventizio e a contratto dell'ente il trasferimento alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato avviene mediante collocamento nelle categorie non di ruolo, di cui alla tabella annessa al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità già maturata.

Al suddetto personale sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

Il relatore onorevole Galloni, in conformità del parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'ultimo comma.*

GALLONI, *Relatore*. Richiamandomi alle riserve già fatte in sede di replica, mi dichiaro favorevole alla proposta della V

Commissione bilancio di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 4.

NUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Concordo con quanto detto dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 3 di cui il relatore ha proposto la soppressione.

*(È respinto).*

L'ultimo comma dell'articolo 3 si intende, pertanto, soppresso.

Pongo in votazione l'articolo 4 che, a seguito della modifica apportata, risulta così formulato:

#### ART. 4.

Compatibilmente con le esigenze delle amministrazioni centrali dello Stato o di ciascuna regione, il personale dipendente dall'ente, trasferito, a sensi della presente legge, alle regioni, può chiedere l'assegnazione ad una delle amministrazioni dello Stato o ad una regione diversa da quella in cui presta servizio.

Le relative domande devono essere presentate all'ufficio liquidatore entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi 30 giorni, l'ufficio liquidatore provvede a trasmettere le richieste alle amministrazioni regionali optate in alternativa, le quali, a loro volta, si pronunceranno nel termine di 60 giorni. Entro lo stesso termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio liquidatore trasmette le richieste degli optanti per l'amministrazione dello Stato alla Presidenza del Consiglio, la quale — di concerto con i ministri interessati e tenuto particolare conto delle vacanze esistenti nei ruoli delle varie amministrazioni — provvederà ad emanare appositi decreti entro i successivi 60 giorni, contenenti la indicazione delle amministrazioni prescelte, unitamente ai nominativi del personale da inquadrare.

Per il personale di ruolo dell'ente, l'inquadramento nei ruoli delle amministrazioni dello Stato è disposto con decreto del ministro destinatario, entro i successivi 90 giorni, sentito il competente consiglio d'amministrazione ed ha effetto dalla data della domanda. Ove l'inquadramento avvenga in soprannumero vanno lasciati vacanti nella

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

qualifica iniziale dello stesso ruolo altrettanti posti fino al riassorbimento del soprannumero costituito, da effettuarsi con le prime vacanze che si verifichino nella qualifica di inquadramento.

Il collocamento nei ruoli predetti è disposto secondo la tabella di inquadramento annessa alla presente legge (tabella B), conservando ai dipendenti, a tutti gli effetti, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

Per il personale avventizio e a contratto dell'ente, il trasferimento alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato avviene mediante collocamento nelle categorie non di ruolo, di cui alla tabella annessa al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità già maturata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 5.

Ai fini dell'applicazione del disposto di cui al successivo articolo 7 è fatto obbligo all'ufficio liquidatore di trasmettere, a ciascuna amministrazione destinataria di personale dell'ente soppresso, altrettante copie autenticate del vigente regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale per quante sono le unità di personale trasferito.

Ai medesimi fini le amministrazioni destinatarie sono tenute ad allegare detta copia autenticata di regolamento agli atti del fascicolo personale di ciascun dipendente trasferito dall'ente soppresso.

È fatto, altresì, obbligo all'ufficio liquidatore di fornire, a richiesta del personale trasferito, copia autenticata del regolamento dell'ente soppresso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 6.

Il personale trasferito alle regioni è iscritto, ai fini del trattamento di pensione, alla CPDEL. Per il periodo precedente al trasferimento si applica l'articolo 22 della legge 3 maggio 1967, n. 315.

Nel caso di cui al terzo comma del citato articolo 22, nel quale non opera il tra-

sferimento dei contributi versati all'INPS, la CPDEL liquiderà la propria pensione sulla base del solo servizio prestato presso la Regione e sempreché tale servizio, cumulato con quello prestato presso la GI, raggiunta il minimo stabilito per il conseguimento del diritto alla pensione.

Al personale trasferito allo Stato si applicano le disposizioni sul trattamento pensionistico stabilito per i dipendenti dello Stato dal testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092. Per il periodo precedente al trasferimento è effettuato il ricongiungimento dei servizi ai sensi dell'articolo 12 del predetto testo unico.

Sia ai fini del citato articolo 22 per il personale trasferito alle Regioni, sia dell'articolo 12 per il personale trasferito allo Stato, si intende assimilato al servizio prestato presso la GI ogni altra eventuale prestazione di lavoro subordinato con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Sia per il personale trasferito allo Stato, sia per quello trasferito alle Regioni, è fatto salvo il diritto di optare per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'opzione deve essere esercitata entro 6 mesi dalla comunicazione del provvedimento di trasferimento. Al personale che opti per la predetta assicurazione non si applicano i precedenti commi del presente articolo.

Il relatore onorevole Galloni, in conformità del parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il secondo comma;*

*Sopprimere il quarto comma.*

GALLONI, *Relatore*. Richiamandomi alle riserve formulate nella replica, dichiaro di essere d'accordo con le proposte contenute nel parere vincolante della V Commissione bilancio.

NUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 6, di cui il relatore ha proposto la soppressione.

(È respinto).

Il secondo comma s'intende, pertanto, soppresso.

Pongo in votazione il quarto comma dell'articolo 6, di cui il relatore ha proposto la soppressione.

(È respinto).

Il quarto comma s'intende, pertanto, soppresso.

Pongo in votazione l'articolo 6 che, a seguito delle modifiche apportate, risulta così formulato:

#### ART. 6.

Il personale trasferito alle regioni è iscritto, ai fini del trattamento di pensione, alla CPDEL. Per il periodo precedente al trasferimento si applica l'articolo 22 della legge 3 maggio 1967, n. 315.

Al personale trasferito allo Stato si applicano le disposizioni sul trattamento pensionistico stabilito per i dipendenti dello Stato dal testo unico 29 dicembre 1963, n. 1092. Per il periodo precedente al trasferimento è effettuato il ricongiungimento dei servizi ai sensi dell'articolo 12 del predetto testo unico.

Sia per il personale trasferito allo Stato, sia per quello trasferito alle regioni, è fatto salvo il diritto di optare per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'opzione deve essere esercitata entro 6 mesi dalla comunicazione del provvedimento di trasferimento. Al personale che opti per la predetta assicurazione non si applicano i precedenti commi del presente articolo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 7.

Il personale trasferito alle Regioni è iscritto ai fini dell'assistenza malattie e della buonuscita all'INADEL. Quello trasferito allo Stato è iscritto, ai medesimi fini, all'ENPAS.

L'indennità di buonuscita sarà liquidata agli interessati da parte dei predetti enti, per i periodi di servizio prestati presso lo Stato o la Regione, nella misura prevista per il relativo personale e per il periodo di servizio prestato presso la GI nella misura prevista dal Regolamento organico del personale del predetto ente approvato con decreto interministeriale 4 dicembre 1960, riferita in ogni caso agli assegni fruiti all'atto della cessazione dal servizio.

L'ufficio liquidatore verserà all'INADEL ed all'ENPAS, per conto della GI, l'importo delle indennità di anzianità maturate all'atto del trasferimento, sulla base del citato regolamento organico, da ciascun dipendente trasferito rispettivamente alle Regioni ed allo Stato.

Il relatore onorevole Galloni, in conformità del parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere al secondo comma il periodo:*  
« riferita in ogni caso agli assegni fruiti all'atto della cessazione del servizio ».

GALLONI, *Relatore*. Con le riserve già espresse nella replica sono d'accordo con la proposta contenuta nel parere vincolante della V Commissione bilancio.

NUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Il Governo concorda con quanto detto dal relatore, e dichiara di essere favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione al secondo comma dell'articolo 6 il periodo di cui il relatore ha proposto la soppressione.

(È respinto).

Il periodo s'intende, pertanto, soppresso.

Pongo in votazione l'articolo 7 che, a seguito della modifica apportata, risulta così formulato:

#### ART. 7.

Il personale trasferito alle regioni è iscritto, ai fini dell'assistenza malattie e della buonuscita, all'INADEL. Quello trasferito allo Stato è iscritto, ai medesimi fini, all'ENPAS.

L'indennità di buonuscita sarà liquidata agli interessati da parte dei predetti enti, per i periodi di servizio prestati presso lo Stato o la regione, nella misura prevista per il relativo personale e, per il periodo di servizio prestato presso la Gioventù italiana, nella misura prevista dal regolamento organico del personale del predetto ente, approvato con decreto interministeriale 4 dicembre 1960.

L'ufficio liquidatore verserà all'INADEL ed all'ENPAS, per conto della Gioventù italiana, l'importo delle indennità di anzianità maturate all'atto del trasferimento,

sulla base del citato regolamento organico, da ciascun dipendente trasferito rispettivamente alle regioni od allo Stato.

Poiché ai successivi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

**ART. 8.**

In deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4, un contingente di personale della sede centrale dell'ente, non superiore a trenta unità, è assegnato immediatamente all'ufficio liquidatore del Ministero del tesoro, secondo modalità stabilite con decreto del ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.

Il predetto personale sarà inquadrato nei ruoli del Ministero del tesoro.

*(È approvato).*

**ART. 9.**

Alle occorrenze relative alla liquidazione dell'ente, comprese quelle connesse alle previsioni di cui al precedente articolo 7, terzo comma, si provvede con le disponibilità del conto di tesoreria di cui all'articolo 14 della richiamata legge 4 dicembre 1956, n. 1404, in favore del quale, nei limiti da stabilirsi con la legge di bilancio, saranno conferiti appositi apporti a carico del Ministero del tesoro.

Un primo apporto è stabilito in lire 10 miliardi.

*(È approvato).*

**ART. 10.**

Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal tesoro al fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 10 miliardi. Tale somma sarà versata dal fondo all'entrata del bilancio dello Stato.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

**ART. 11.**

All'onere relativo al primo conferimento di cui all'articolo 9, si farà fronte con le entrate di cui al precedente articolo 10.

All'onere relativo al trattamento economico spettante al personale che verrà assunto alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato, valutato per l'anno 1975 in lire 100 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore onorevole Galloni in conformità del parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:* All'onere relativo al trattamento economico spettante al personale che verrà assunto alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato, valutato per l'anno 1975 in lire 100 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

**GALLONI, Relatore.** Mi dichiaro d'accordo senza riserve nell'accettare il parere della V Commissione bilancio.

**NUCCI, Sottosegretario di Stato per l'organizzazione della pubblica amministrazione.** Il Governo concorda con il relatore.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento del relatore sostitutivo del secondo comma.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 11 che, in seguito alla modifica apportata, risulta così formulato:

**ART. 11.**

All'onere relativo al primo conferimento di cui all'articolo 9, si farà fronte con le entrate di cui al precedente articolo 10.

All'onere relativo al trattamento economico spettante al personale che verrà assunto alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato, valutato per l'anno 1975 in lire 100 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spe-

## VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

sa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò di-

rettamente in votazione dopo averne dato lettura.

## ART. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Do lettura della tabella A.

## TABELLA A.

TABELLA DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA GIOVENTÙ ITALIANA  
TRASFERITI ALLO STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2.

LOCALITÀ	DENOMINAZIONE
Roma - Foro Italico . . . . .	Terreno
Livorno - Ardenza . . . . .	Albergo atleti
Orvieto - Terni . . . . .	Fabbricati impianti sportivi
Venezia . . . . .	Collegio navale
Roma . . . . .	Foresteria sud
Roma . . . . .	Collegio musica - Auditorium
Roma . . . . .	Ex Accademia Educazione Fisica
Roma . . . . .	Ex Accademia scherma
Roma - Foro Italico . . . . .	Piscina coperta
Roma . . . . .	Villa
Roma . . . . .	Stadio Marmi
Roma . . . . .	Stadio Olimpico
Roma . . . . .	Campi tennis
Roma . . . . .	Magazzini
Roma - Foro Italico . . . . .	Piscina scoperta

Gli onorevoli Vetere, Caruso, Pani, Fracchia, Baldassi, Concas hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Sopprimere le parole* « Livorno - Ardenza - Albergo atleti ».

*Sopprimere le parole* « Roma - Villa ».

VETERE. Questi emendamenti, molto semplici, si potrebbero illustrare da sé.

L'elenco fatto dal Comitato ristretto presenta una sua organicità per tutta una serie di impianti; invece per quanto riguarda questo « Albergo per atleti » e la « Villa » di Roma non mi pare sussistano valide ragioni

perché siano trasferiti allo Stato. Sarebbe invece opportuno che venissero destinati alla regione perché poi questa li trasferisca al comune e questi alle circoscrizioni che operano in carenza assoluta di locali.

Questa è la ragione per la quale ci permettiamo di avanzare tale proposta, formalizzata in due emendamenti.

GALLONI, *Relatore*. Desidero spiegare le ragioni per le quali le voci « Livorno - Ardenza - Albergo atleti » e « Roma - Villa », sono state incluse nella tabella.

Nel decidere la assegnazione dei beni immobili di proprietà della « Gioventù ita-

## VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

liana » è stato seguito il criterio secondo cui i beni che erano stati affidati in comodato ad enti pubblici debbano essere trasferiti allo Stato, quelli affidati in comodato a privati, alle regioni.

Secondo questo criterio è stato previsto nella tabella che l'« Albergo atleti » di Livorno - Ardenza, già affidato in comodato al CONI, venga trasferito allo Stato.

Per quanto riguarda l'immobile di Roma, denominato « Villa » è stato previsto che esso venga trasferito allo Stato, perché l'edificio è sito all'interno di un complesso appartenente allo Stato.

Esprimo, quindi, parere favorevole all'emendamento riguardante Roma - Villa. I motivi per cui questo edificio era stato incluso tra i beni da trasferire allo Stato erano di carattere territoriale; ma, avendo la villa un accesso autonomo, penso che possa essere trasferita alle regioni.

Insisto invece nel respingere l'emendamento che riguarda l'« Albergo atleti » di Livorno - Ardenza in quanto non si vede la ragione per cui questo bene, attualmente destinato al CONI come tanti altri beni, non dovrebbe esserlo più. Il principio che si è venuto affermando è questo: tutti i

beni che sono utilizzati da enti pubblici o dal demanio sono attribuiti allo Stato.

NUCCI, *Sottosegretario di Stato per la organizzazione della pubblica amministrazione*. Accolgo l'emendamento che riguarda Roma - Villa; esprimo parere contrario sull'altro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione alla tabella A, la frase « Livorno - Ardenza - Albergo atleti », di cui i deputati Vetere ed altri hanno proposto la soppressione.

(*È approvata*).

L'emendamento Vetere ed altri è pertanto respinto.

Pongo in votazione la frase « Roma - Villa » di cui i deputati Vetere ed altri hanno chiesto la soppressione.

(*È respinta*).

La predetta frase s'intende, pertanto, soppressa.

Pongo in votazione la tabella A che, a seguito della modifica apportata risulta così formulata:

TABELLA A.

TABELLA DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA GIOVENTÙ ITALIANA  
TRASFERITI ALLO STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2.

LOCALITÀ	DENOMINAZIONE
Roma - Foro Italico . . . . .	Terreno
Livorno - Ardenza . . . . .	Albergo atleti
Orvieto - Terni . . . . .	Fabbricati impianti sportivi
Venezia . . . . .	Collegio navale
Roma . . . . .	Foresteria sud
Roma . . . . .	Collegio musica - Auditorium
Roma . . . . .	Ex Accademia Educazione Fisica
Roma . . . . .	Ex Accademia scherma
Roma - Foro Italico . . . . .	Piscina coperta
Roma - Foro Italico . . . . .	Stadio Marmi
Roma - Foro Italico . . . . .	Stadio Olimpico
Roma - Foro Italico . . . . .	Campi tennis
Roma . . . . .	Magazzini
Roma - Foro Italico . . . . .	Piscina scoperta

(*È approvata*).

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

Poiché alla Tabella B non sono stati presentati emendamenti, la porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

TABELLA B.

## TABELLA DI INQUADRAMENTO

QUALIFICA RIVESTITA  
NEI RUOLI DELL'ENTE GIOVENTÙ ITALIANA

QUALIFICA IN CUI VIENE DISPOSTO L'INQUADRAMENTO  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA PRESENTE LEGGE

*Carriera direttiva.*

Direttore generale (a)

Capo servizio . . . . . Direttore aggiunto di divisione

Capo ufficio e ingegnere . . . . . Direttore di sezione

Segretario di I classe . . . . . } Consigliere

Segretario di II classe . . . . . }

*Carriera di concetto.*

Capo servizio . . . . . Segretario capo

Ragioniere principale . . . . . } Segretario principale

Primo ragioniere e Primo geometra . . . . }

Ragioniere, geometra e direttore centri assi-  
stenza I classe . . . . . }Ragioniere aggiunto e direttore centri assi-  
stenza II classe . . . . . } Segretario

Vice geometra . . . . . }

*Carriera esecutiva.*

Archivista capo . . . . . } Coadiutore principale

Primo archivista . . . . . }

Archivista . . . . . } Coadiutore

Applicato . . . . . }

*Carriera ausiliaria.*

Commesso e agente tecnico capo . . . . . Commesso capo e agente tecnico capo

Usciere capo . . . . . } Commesso

Usciere . . . . . }

*(È approvata).*

(a) Conserva la qualifica e il trattamento economico corrispondente al parametro 530.

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1975

Gli onorevoli Vetere, Caruso, Fracchia, Pani, Baldassi e Concas hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La I Commissione della Camera dei deputati, nell'approvare il testo unificato dei provvedimenti concernenti la soppressione dell'ente " Gioventù italiana »,

impegna il Governo,

in attesa che il provvedimento approvato dalla Camera, relativo allo scioglimento dell'ente stesso, completi il suo *iter* legislativo:

a) a non concedere all'ente " Gioventù italiana " alcuna autorizzazione per la vendita dei beni patrimoniali;

b) a revocare le autorizzazioni eventualmente concesse, purché non perfezionate ».

(0/2250/1/1)

GALLONI, *Relatore*. Sono d'accordo sulla prima parte dell'ordine del giorno. La seconda parte mi pare invece che crei alcuni problemi; tuttavia mi rimetto a quanto dirà il Governo circa eventuali pratiche in corso o vendite effettuate. Qualora ci fossero stati dei compromessi non credo che la seconda parte possa essere accolta, se non come raccomandazione.

NUCCI, *Sottosegretario di Stato per la organizzazione della pubblica amministrazione*. Dichiaro di accettare la lettera a) dell'ordine del giorno, mentre posso accogliere soltanto come raccomandazione la lettera b).

CARUSO. Chiedo la votazione per parti separate dell'ordine del giorno, nel senso che si votino separatamente la lettera a) e la lettera b).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la lettera a) dell'ordine del giorno Vetere ed altri.

(È approvata).

Pongo in votazione la lettera b) dell'ordine del giorno Vetere ed altri.

(È approvata).

Propongo che per il provvedimento in discussione venga adottato il seguente nuovo titolo: « Soppressione dell'ente Gioventù italiana ».

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Il testo unificato sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo in caso di approvazione di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: Castellucci: « Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926 » (*Modificata dalla I Commissione permanente del Senato*) (52-B).

Presenti e votanti . . . . .	23
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	—

(La Commissione approva).

Disegno di legge n. 2250 e proposta di legge Concas ed altri, n. 2628, *in un testo unificato e con il titolo*: « Soppressione dell'ente Gioventù italiana » (2250-2628).

Presenti e votanti . . . . .	23
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	—

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Baldassi, Bressani, Caruso, Cataldo, Codacci Pisanelli, Concas, de Carneri, Fracchia, Galloni, Ianniello, Jacazzi, Lucifredi, Maggioni, Malagugini, Pani, Restivo, Riccio Stefano, Riz, Rosati, Scalfaro, Vania, Vecchiarelli e Vetere.

**La seduta termina alle 12.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

---